

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2015
373/2015/R/GAS

RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NELLA RTDG, CON RIFERIMENTO ALLA COMPONENTE GS DELLA TARIFFA OBBLIGATORIA E ALLA FORMULA DEL VINCOLO AI RICAVI AMMESSI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)”, come modificato in ultimo con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 25 giugno 2015, 304/2015/R/GAS;
- le disposizioni in materia di modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici economicamente svantaggiati, come modificate dalla deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 42/2013/R/GAS;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM, recante “Testo integrato della modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG)”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di

distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 367/2014/R/GAS - RTDG, è stata approvata la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019;
- sono stati riscontrati, nella RTDG, errori materiali con riferimento alle disposizioni relative alla componente *GS* della tariffa obbligatoria, di cui all’articolo 40, comma 3, lettera c), a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati;
- è stato riscontrato, nella RTDG, un errore materiale nella formula del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nella RTDG, con riferimento alle disposizioni in materia di componente *GS* e alla formula del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di componente GS della tariffa obbligatoria

1.1 Al comma 1.1, della RTDG sono aggiunte le seguenti definizioni:

- **decreto-legge n. 185/08** è il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **deliberazione ARG/gas 88/09** è la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata e integrata;
- **TIBEG** è l’Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM;”.

1.2 Dopo il comma 40.9, della RTDG è aggiunto il seguente comma:

“40.10 La componente *GS*, di cui al comma 40.3, lettera c), è posta pari a zero per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, come individuati ai sensi del comma 2.3, lettera a), del TIVG.”.

1.3 Al comma 69.1 della RTDG, sono eliminate le parole “*GS*,”.

1.4 Dopo il comma 69.1 della RTDG sono aggiunti i seguenti commi:

“69.2 Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre le imprese distributrici versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra:

- a) il gettito derivante dall’applicazione della componente *GS* di cui al comma 40.3, lettera c), in relazione al servizio di distribuzione erogato nel bimestre medesimo;
- b) le compensazioni complessivamente riconosciute nel medesimo bimestre ai sensi del TIBEG.

69.3 Qualora la differenza di cui al comma 69.2 risulti negativa, la Cassa, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore dell’impresa distributtrice.”.

1.5 Il comma 74.1, della RTDG è sostituito con il seguente:

“74.1 Il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio è utilizzato per la copertura degli oneri connessi al regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, introdotto ai sensi del decreto-legge n. 185/08.”.

Articolo 2

Rettifica di errore materiale nella formula del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione

2.1 La formula di cui al comma 35.1, della RTDG è sostituita dalla seguente:

$$\begin{aligned}
 VRD_{t,c}^{LOC} = & \sum_i \left[t(dis)_{t,c,i}^{rem} + t(dis)_{t,c,i}^{amm} \right] \cdot NUA_{t,c,i}^{att,reg} + \sum_i t(dis)_{t,d,r}^{ope} \cdot NUA_{t,c,i}^{eff,reg} \cdot \omega_{t,i} + \\
 & + t(dis)_t^{avv} \cdot NUA_{t,c}^{eff,avv} + \sum_i CAP_i^{avv,dis} + \left[t(dis)_{t,g}^{cou} + t(dis)_{t,g}^{coa} \right] \cdot (1 - \omega_{t,i}) \cdot NUA_{t,c,i}^{att,reg} + \\
 & + \sum_i t(dis)_{t,d,g}^{ope} \cdot NUA_{t,c}^{eff,reg} \cdot (1 - \omega_{t,i})
 \end{aligned}$$

Articolo 3
Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTDG sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni